



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PARMA

SENT. FALL. N. 31/15  
REG. FALL. N. 31/15  
CRON. N. 450/15

M. 34/15 Rep.

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Roberto Piscopo - Presidente  
Dott. Pietro Rogato - Giudice rel.  
Dott. Nicola Sinisi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti della società

"PARMA FOOTBALL CLUB s.p.a."-società per azioni-:c.fisc. 02315590345-  
con sede legale in Parma, Viale Partigiani d'Italia n°1, R.E.A.: PR-227839, in  
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Manenti  
Giampietro, nato a Bollate (MI) il 30/11/1969-cod.fisc.:  
MNNGPT69S30A940P-res.te A Limbiate (MI) via Tolstoj n°3;

Visti i ricorsi con i quali :

**DAC S.P.A.** con l'Avv. **Marcello Zenoni** (n°26/2015 r.g. prefall.)

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma (n°34/2015);

**CARPEGGIANI BRUNO** e **ITALIAN MANAGERS GROUP SRL** con avv.ti  
**Luca Miranda e Francesco Colla** (n°38/2015);

**MARINO GIANLUCA** con avv.ti **Luca Miranda e Francesco Colla** (39/2015);

**MAGNANI GIOVANNI** con avv.ti Luca Miranda e Francesco Colli (40/2015)

**IMBORGIA ANTONINO** con avv.ti Ferrari Federica e Vittorio Cagna (44/2015);

hanno chiesto il fallimento dell'impresa sopra indicata,

a scioglimento della riserva formulata dal giudice delegato all'udienza prefallimentare del 19/3/2015;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia ad oggetto l'attività di : *"Esercizio di attività sportive, in particolare la formazione la preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione la sponsorizzazione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere (ivi inclusa la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in qualsiasi forma ed in qualsiasi genere relativa alle predette attività sportive, gare tornei ed ogni altra attività calcistica) nel quadro con le finalità e con l'osservazione delle norme vigenti ..."*;

ritenuto, con riferimento ai requisiti di fallibilità specificati nell'art. 1 Legge Fallimentare, che nel caso di specie dalla documentazione prodotta dalla società debitrice (bilanci d'esercizio) emerge pacificamente il possesso di tali requisiti ;

ritenuto che, come ha chiarito la giurisprudenza "lo stato di insolvenza si identifica con una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, ossia quando la mancanza di liquidità e di credito è tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo:" (v. Cass. Sez. I 14/4/1992 n° 4550; Cass. Sez. I 28/1/2008 n° 1760 ; Cass.sez.I n. 28/2/2007 n°4766, sez. Un. 13/3/2001 n. 115, Cass. sez.I n. 28/2/2000 n° 2211);

rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dalla rilevanza e dalla risalenza temporale degli inadempimenti denunciati in atti ( la ricorrente **DAD** lamenta il mancato pagamento di forniture per oltre € 34.000, le prime risalenti al 2012, evidenziando che il 22/4/2014 la società aveva riconosciuto il proprio debito, facendo promesse di pagamento in seguito non rispettate;

il ricorrente **Arpeggiani Bruno**, agente sportivo, in proprio e nella qualità lamenta il mancato pagamento di compensi dovutigli per l'importo € 206.600,00, malgrado le dilazioni concesse;

il ricorrente **Marino Gianluca**, agente sportivo, lamenta il mancato pagamento della somma di € 100.000,00 quale primo rateo dei compensi contrattuali non corrisposti alla scadenza pattuita del 30/6/2014 (oltre ulteriori euro 200.000 da corrispondersi in due ratei scadenti al 30/6/2015 e 30/6/2016);

il ricorrente **Magnani Giovanni**, agente sportivo, lamenta il mancato pagamento della somma di € 71.910,25, portato da D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna;

il ricorrente **Imborgia Antonino**, ex direttore sportivo, lamenta il mancato pagamento della somma di € 360.000,00, di cui la società si è riconosciuta debitrice);

dalla circostanza che a carico della società risultano iscritti 21 procedimenti monitori negli anni dal 2012 al 2015 per importi dovuti e non pagati superiori ad euro 1.780.000,00, che la stessa risulta assoggettata a plurime procedure esecutive, dall'esistenza di ingenti debiti tributari per IRES, IRAP ed IVA e relativi interessi e sanzioni per un ammontare complessivo stimabile allo stato- alla luce delle sommarie indagini svolte dalla Guardia di Finanza- in euro 38.254.007,42<sup>1</sup>, nonché di un ingente debito sportivo (stimabile allo stato in euro 74.360.912 di cui 63.039.920 nei confronti dei calciatori tesserati<sup>2</sup>, salvi ulteriori e più approfonditi accertamenti);

nella situazione economico patrimoniale al 17/2/2015 prodotta dal debitore l'ammontare complessivo dei debiti a detta data è pari ad euro 218.446.754,61 (di cui euro 10.466.341,26 verso banche, euro 19.914.169,63 verso altri finanziatori, fornitori euro 35.909.912,70, verso controllanti euro 57.284.801,31, debiti tributari per euro 25.055.842,25, istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 1.940.455,06) e viene esposto un patrimonio netto negativo di euro 46.696.901,95 ;

rilevato che- alla luce di quanto sopra esposto lo stato di insolvenza appare conclamato ed irreversibile;

che- appare ampiamente superato il limite di cui all'art. 15 L.F.;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

che alla luce della delibera del 6/3/2015 della Lega Calcio Serie A –che ha rappresentato la propria disponibilità “a valutare iniziative che possano consentire al Parma F.C. di proseguire il campionato in corso sostenendo, con interventi da concordare con gli Organi della eventuale procedura fallimentare, la fattibilità dell'esercizio provvisorio eventualmente disposto dal Tribunale di Parma ... preso atto di quanto dichiarato dal Presidente Federale, esprimono parere favorevole all'eventuale destinazione del Fondo Multe alla sostenibilità dell'esercizio provvisorio dell'eventuale fallimento del Parma F.C., fino alla concorrenza massima ed omnicomprensiva di euro cinque milioni (da insinuarsi all'eventuale fallimento nelle forme che saranno concordate con gli Organi fallimentari in seno alla procedura in esercizio provvisorio) ...” appare necessario valutare la ravvisabilità dei presupposti per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa;

ed invero, qualora non si disponesse l'esercizio provvisorio, si avrebbe la revoca immediata dell'affiliazione della società fallita alla FIGC ex art. 16, comma 6, NOIF -Norme Organizzative Interne della FIGC-, con conseguente perdita del titolo sportivo e svincolo immediato di tutti i tesserati ex art. 110 delle medesime disposizioni con depauperamento e/o azzeramento di pressoché la totalità degli *assets* aziendali, laddove l'esercizio provvisorio potrebbe consentire la salvaguardia del titolo sportivo e dei tesseramenti e quindi il mantenimento dei valori dell'impresa in funzione di una immediata

<sup>1</sup> V.informativa della Guardia di Finanza depositata il 17/3/2015

<sup>2</sup> V.informativa della Guardia di Finanza depositata il 16/3/2015

liquidazione nei termini utili previsti dall'art. 52, comma 3, NOIF, il tutto nell'interesse del ceto creditorio;

che pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di evitare un danno grave alle ragioni del ceto creditorio;

che, vista la complessità della procedura, appare opportuna la nomina di due curatori, con firma disgiunta relativamente agli atti di gestione ordinaria ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16 Legge Fallimentare

DICHIARA

il fallimento della società

"PARMA FOOTBALL CLUB s.p.a."-società per azioni-:c.fisc. 02315590345-  
con sede legale in Parma, Viale Partigiani d'Italia n°1, R.E.A.: PR-227839, in  
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Manenti  
Giampietro, nato a Bollate (MI) il 30/11/1969 - cod.fisc.:  
MNNGPT69S30A940P-res.te A Limbiate (MI) via Tolstoi n°3;

visto l'art. 104 comma 1 Legge Fallimentare,

DISPONE

l'esercizio provvisorio dell'impresa, mandando alla curatela di riferire al  
Comitato dei Creditori ed al Giudice Delegato sull'andamento della  
gestione e sull'opportunità della sua continuazione entro il 15/aprile/2015;

NOMINA

il Giudice dott. Pietro Rogato delegato alla procedura;

## NOMINA

Il Dott. Angelo Anedda, con studio in Parma, via Linati n° 7, ed il Dott. Alberto Guiotto, con studio in Parma, viale Mentana n°150, Curatori del fallimento, con firma disgiunta per gli atti di gestione ordinaria;

## ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

## ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 della Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

## STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 21 maggio 2015, ore 11.;

nomina in via provvisoria quali componenti del Comitato dei Creditori

- 1) LUCARELLI Alessandro;
- 2) COL.SER. s.c.r.l.;
- 3) IREN MERCATO s.p.a.

## DICHIARA


[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma il 19 marzo 2015



Il Giudice rel.-est.

Dott. Pietro Rogato




Il Presidente

Dott. Roberto Piscopo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rachele Antonia Atrianese



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)